



**COMUNE DI ROCCHETTA TANARO**  
PROVINCIA DI ASTI

**ORDINANZA SINDACALE N° 26/2014**

**DISCIPLINA DELLA COMBUSTIONE SUL LUOGO DI PRODUZIONE DEI SOLI  
RESIDUI VEGETALI DERIVANTI DA SFALCI, POTATURE O RIPULITURE  
PROVENIENTI DA ATTIVITÀ AGRICOLE E FORESTALI NEL TERRITORIO DEL  
COMUNE DI ROCCHETTA TANARO**  
*(ai sensi dell'art. 256 bis c. 6-bis del D.Lgs. 152/2006)*

**IL SINDACO**

Premesso che:

- Ai sensi dell'art. 179 e seg. del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. la gestione dei rifiuti/residui avviene nel rispetto della gerarchia a partire dalla prevenzione fino allo smaltimento, privilegiando le opzioni che garantiscono il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici;
- L'art. 185 c. 1 lett. f) stabilisce che non rientrano nell'applicazione della parte quarta del suddetto decreto, paglia, sfalci e potature nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, utilizzato in agricoltura, nella selvicoltura o per produzione di energia mediante processi e metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
- L'art. 256 bis stabilisce al comma 1 che "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale ed al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica"; il medesimo articolo al comma 6 dispone che "Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 255 se le condotte di cui al comma 1 hanno ad oggetto i rifiuti di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e" (ossia i "rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali");
- Visto il D.L. 24/06/2014, n. 91, art. 14 c. 8 lett. b) che inserisce una precisa disposizione nel codice ambientale all'art. 256 bis c. 6-bis del D.Lgs. 152/2006 per precisare che non si applicano le sanzioni connesse alla gestione dei rifiuti né quelle previste per la combustione

illecita dei rifiuti abbandonati introdotti dal D.L. 10/12/2013 n. 136, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 6 febbraio 2014, n. 6, alla combustione in loco di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e/o ripuliture in loco. consentendo la medesima in piccoli cumuli ed in quantità giornaliere non superiori a 3 metri steri per ettaro nelle aree, periodi ed orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco, fatto salvo il divieto assoluto di effettuare la combustione dei vegetali agricoli e forestali nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarati dalla Regione;

- Considerato che non è sempre possibile ricorrere a metodi di trattamento dei residui vegetali diversi dalla combustione, raccolta del verde urbano. produzione di cippato, di pellets o di compost;
- Vista la necessità di garantire forme di smaltimento controllato di materiale combustibile allo scopo di ridurre i rischi che esso potenzialmente può rappresentare per la pubblica incolumità;
- Ritenuto pertanto opportuno disciplinare sul territorio comunale le procedure per la combustione in loco delle potature e dei residui agricoli di cui al D.L. n. 91/2014 del 24/06/2014 art. 14 c. 8 lett. b) al fine di evitare rischi per l'ambiente derivanti dall'innescio e dalla propagazione di incendi
- Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
- Vista la Legge 21 novembre 2000 n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
- Vista la Legge Regionale del Piemonte 19 novembre 2013 n. 21 "Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353;
- Visto il Regolamento regionale del Piemonte 20 settembre 2011 n. 8/R e s.m.i. "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste)";
- Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo"
- Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l'art. 50;

### **ORDINA**

E' consentita la combustione sul luogo di produzione, o negli immediati dintorni laddove le condizioni di sicurezza locali lo rendano necessario, dei soli residui vegetali derivanti da sfalci, potature o ripuliture provenienti da attività agricole e forestali alle seguenti condizioni a tutela della salute e dell'ambiente;

1) la combustione deve avvenire ad almeno 50 metri da edifici di terzi e strutture e strade di grande comunicazione (autostrade, strade provinciali, strade regionali); il fumo della combustione non deve in ogni caso interessare edifici abitati o impedire la visuale lungo le vie di comunicazione;

- 2) la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata avendo cura di isolare la zone su cui abbruciare e di limitare l'altezza ed il fronte dell'abbruciamento; possono essere destinati alla combustione all'aperto al massimo 3 metri steri (cioè tre metri cubi comprensivi dei vuoti) per ettaro (10.000 metri quadrati) al giorno;
- 3) durante tutte le fasi dell'attività l'operatore deve restare presente con mezzi idonei al controllo ed allo spegnimento delle fiamme; è vietato abbandonare il presidio del fuoco fino alla completa estinzione di focolai e braci;
- 4) la combustione deve svolgersi in assenza di vento, nella fascia oraria compresa tra l'alba ed un'ora prima del tramonto;
- 5) resta vietata la combustione di materiali o sostanze diversi dai residui vegetali indicati nella presente ordinanza;
- 6) dovranno in ogni caso essere rispettate tutte le norme previste dal Regolamento regionale del Piemonte 20 settembre 2011 n. 8/R, dalla Legge 21 novembre 2000 n. 353 "legge-quadro in materia di incendi boschivi e dalla legge regionale 19 novembre 2013 n. 21 "norme di attuazione della Legge 21 novembre 2000, n. 353"; in particolare si dovrà rispettare il divieto di accensione all'interno delle aree boscate o cespugliate o a distanza inferiore a 50 metri da esse;
- 7) nel periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi, dichiarato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, è comunque vietata la combustione di qualsiasi residuo vegetale.

#### **AVVERTE**

che per l'inosservanza del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1 bis, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500 salvo che il fatto non costituisca reato o non comporti la violazione di altre specifiche e diverse norme;

che la presente ordinanza ha validità dal 06/08/2014 al 30/05/2015 e potrà essere sospesa nel caso in cui si verificano particolari condizioni meteo climatico-ambientali che comportino la necessità.

#### **DEMANDA**

alle Forze dell'Ordine, ed a quanti altri spetti tale compito secondo la legislazione vigente, la vigilanza in merito al rispetto della presente ordinanza;

Contro la presente è ammesso il ricorso al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Si dispone altresì che copia della presente sia pubblicata all'Albo Pretorio nonché sia trasmessa al Sig. Prefetto, al Sig. Questore, al Comando Stazione Carabinieri di Castello di Annone, al Comando Stazione Forestale di Nizza M.to ed alle organizzazioni agricole attive sul territorio comunale.

Rocchetta Tanaro, 06/08/2014

**Il Sindaco**  
f.to Elsa Aliberti